Comune di Monterotondo

COMUNE DI MONTEROTONDO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

Approvato con D.C.C. n°

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Principi e finalità

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Ambito di applicazione

Articolo 5 – Aree disponibili

Articolo 6 – Modalità di occupazione dello spazio e condizioni di esercizio

Articolo 7 – Orari e durata delle esibizioni

Articolo 8 – Comunicazione dell'utilizzo della postazione

Articolo 9 – Obblighi e divieti

Articolo 10 – Controlli e sanzioni

Articolo 11 – Responsabilità

Articolo 12 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle arti di strada, intese come espressioni artistiche svolte in spazi pubblici o aperti al pubblico, all'interno del territorio del Comune di Monterotondo.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli artisti, singoli o in gruppo, che intendano esibirsi nel territorio comunale, indipendentemente dalla residenza o nazionalità.

3. Restano escluse dal presente Regolamento le attività di spettacolo viaggiante, le manifestazioni organizzate da soggetti privati con palchi e platee, e le attività commerciali di vendita ambulante.

Articolo 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Monterotondo riconosce l'arte di strada quale risorsa culturale fondamentale per la vitalità urbana e la socializzazione, valorizzandone tutte le forme espressive nel rispetto dei principi di libertà di espressione.

2. Il Regolamento mira a contemperare la libertà di espressione artistica e di ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale di Monterotondo, quale risorsa per l'integrazione delle diversità culturali, di incentivo all'affermazione di giovani talenti, di incontro creativo ed aggregante tra le persone, di promozione turistica dei luoghi, di recupero di antiche tradizioni culturali e popolari, salvaguardando al contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza al fine di tutelare la quiete nel riposo e nelle attività, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale, la qualità della vita e, in generale, la sicurezza stradale ed urbana

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate "arti di strada" le attività artistiche, performative e creative a carattere estemporaneo svolte direttamente ed esclusivamente da singoli artisti o gruppi, in piena autonomia organizzativa, in spazi aperti al pubblico. Tali attività non prevedono l'allestimento di spazi espositivi o performativi, potendosi avvalere esclusivamente di attrezzature di minimo ingombro e pronta rimozione, restando in ogni caso esclusa l'installazione di palcoscenici, platee o strutture fisse per il pubblico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte senza la previsione di un corrispettivo e/o di un titolo di accesso per assistervi. Resta consentita la raccolta di offerte libere che deve avvenire alla fine dell'esibizione mediante il passaggio "a cappello" o mediante contenitori posizionati a terra.
3. Al fine esemplificativo e non esaustivo, sono considerati artisti di strada: i musicisti, i suonatori, i cantanti, i giocolieri, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, gli scultori di palloncini, i *body artist*, i trampolieri, i ballerini e similari, i fachiri, i poeti, i caricaturisti, i figuranti, i mimi.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività previste dall'art. 3 svolte da artisti maggiorenni o maggiori di anni sedici, sotto la responsabilità di un maggiorenne che effettui la comunicazione di cui al successivo art. 8.
2. Il presente Regolamento non si applica:

a) agli artisti di strada che operano in aree e locali privati;
b) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.;
c) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico, performativo ed espressivo.

Articolo 5 – Aree disponibili

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle seguenti aree:

- a) aree di accesso a presidi ospedalieri e di emergenza;
- b) aree prospicienti edifici di culto durante le funzioni religiose;
- c) aree prospicienti i siti d'interesse storico, artistico e culturale di cui all'art. 15 del Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico (DCC n. 73/2023).

2. La Giunta Comunale individua altresì le aree di esibizione degli artisti di strada, denominate "piazze culturali".

3. L'esercizio dell'arte di strada sul territorio comunale può essere temporaneamente sospeso, su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché dal Comune di Monterotondo per eventi concomitanti, per motivi viabilistici o per ragioni di diversa natura.

4. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

5. L'esercizio dell'attività artistica deve rispettare una distanza minima di 50 metri lineari da altra esibizione artistica già in corso e deve avvenire in modo da non ostacolare il transito pedonale.

6. È vietato lo svolgimento di attività artistiche rumorose nelle immediate vicinanze di istituti scolastici durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti, nonché in prossimità di strutture sanitarie qualora possa arrecare disturbo alle attività ivi svolte.

Articolo 6 - Modalità di occupazione dello spazio e condizioni di esercizio

1. Le arti di strada vengono esercitate nel rispetto:
   a) delle norme relative all'inquinamento acustico;
   b) delle norme in materia di circolazione stradale e pedonale.

2. Ai fini del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, l'arte di strada rientra nell'esenzione prevista dal Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77/2024) Lo spazio utilizzato non deve superare 10 mq.

3. Per le attività artistiche di strada non è richiesta alcuna SCIA o autorizzazione.

4. Le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non devono risultare eccessive, nel rispetto della quiete pubblica e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza. È vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni.

5. Le esibizioni che prevedono l'uso di amplificazione sono esentate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, purché rispettino i limiti di emissione previsti per la zona di riferimento e le fasce orarie di cui all'Art. 7 del presente regolamento.

6. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro, della quiete e della sicurezza pubblica e non devono compromettere la visibilità e la fruibilità delle attività commerciali presenti in loco.

7. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in adeguate condizioni di igiene, decoro e pulizia.

8. Le emissioni sonore devono rispettare i limiti previsti nel Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose approvato con D.C.C. n. 60 del 28/06/2007.

9. L'utilizzo di strumenti di amplificazione è consentito esclusivamente mediante apparecchiature portatili a bassa potenza, con divieto di utilizzo di impianti professionali ad alta diffusione sonora.

10. In prossimità di aree sensibili, quali strutture sanitarie, scolastiche, residenze per anziani e luoghi di culto, le emissioni sonore devono essere ulteriormente contenute e possono essere vietate su disposizione dell'autorità competente.

11. **È fatto obbligo agli artisti di:**

a) mantenere una distanza minima di sicurezza dal pubblico, non inferiore a 2 metri, aumentata in relazione alla tipologia di esibizione;

b) interrompere l'attività qualora si determini un affollamento tale da impedire il regolare transito pedonale;

c) utilizzare esclusivamente attrezzature idonee e in buono stato di manutenzione;

d) non utilizzare sistemi di amplificazione ad alta potenza non conformi a quanto previsto dall'articolo 6.

12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di mutamento delle condizioni di affollamento durante l'esibizione.

Articolo 7 - Orari e durata delle esibizioni

1. Le attività artistiche disciplinate dal presente Regolamento sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 (15:00 nella stagione invernale) alle ore 23:00 (22:00 nella stagione invernale).

2. Ai limiti di orario previsti dal comma 1, l'Amministrazione comunale può concedere deroga su richiesta motivata dell'interessato.

3. Le attività degli artisti di strada non devono durare più di 2 (due) ore nella stessa postazione.

4. Ogni artista può esibirsi per un massimo di:

a) 5 (cinque) volte sulla singola postazione nel corso dello stesso mese;

b) 15 (quindici) volte nel corso dello stesso mese.

5. Ulteriori limitazioni al numero massimo di esibizioni ed alla dislocazione e turnazione delle stesse negli appositi spazi individuati su tutta la superficie comunale, potranno essere successivamente disposte con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 8 - Comunicazione dell'utilizzo della postazione

1. Per poter svolgere l'attività, gli artisti richiedenti devono prenotare spazi ed orari, mediante comunicazione all'ufficio competente del Comune di Monterotondo con apposito modulo di richiesta. È facoltà del Comune di Monterotondo avvalersi di una piattaforma informatica, al fine di consentire agli artisti di trasmettere la richiesta di prenotazione degli spazi.
2. La comunicazione di cui al precedente comma è effettuabile solamente da persone maggiorenni.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'artista richiedente dovrà dichiarare:
   a) i propri dati personali, specificando se si esibisce come artista singolo o in gruppo;
   b) la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività artistica;
   c) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Monterotondo.
   d) di assumersi integralmente la responsabilità per l'esibizione e per eventuali danni a terzi, a sé stesso e ai collaboratori, obbligandosi espressamente a tenere indenne e manlevare il Comune di Monterotondo da qualsiasi pretesa risarcitoria, azione giudiziale, richiesta di risarcimento o rivalsa promossa da terzi in relazione all'attività artistica.
4. La comunicazione può essere effettuata anche per conto di un artista minorenne, purché abbia compiuto sedici anni di età, da parte del genitore o tutore, che comunica i dati di cui al precedente comma per sé e per il minorenne, si assume integralmente la responsabilità dell'esibizione e deve essere presente durante la stessa. In caso di esibizione di gruppo, il richiedente si assume integralmente la responsabilità dell'esibizione.
5. L'Amministrazione effettua controlli sulle comunicazioni, per verificare la veridicità delle stesse, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
6. La comunicazione effettuata dall'artista richiedente deve essere esibita su richiesta del personale della Polizia Locale e degli altri organi preposti al controllo.

Articolo 9 – Obblighi e divieti

1. È fatto divieto di:

   a) svolgere attività che possano comportare una situazione di pericolo o danno per le persone;
   b) svolgere attività che comportino l'utilizzo di attrezzi o pratiche potenzialmente pericolose senza adeguate misure di sicurezza e senza il rispetto di un'area di sicurezza idonea. Le attività artistiche che comportano particolari rischi (quali acrobazie, equilibrismo, utilizzo di oggetti contundenti o similari) devono essere svolte adottando tutte le misure idonee a prevenire danni a persone o cose, garantendo un'area libera adeguata e l'utilizzo di attrezzature in buono stato di manutenzione.
   c) effettuare spettacoli con l'utilizzo di animali e di fiamme libere;
   d) svolgere esercizio del commercio ambulante;
   e) occupare in maniera permanente lo spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi costruzioni stabili;
   f) montare strutture atte ad accogliere il pubblico, posizionare sedie o panche, coperture, palchi;
   g) utilizzare gruppi elettrogeni;
   h) somministrare cibi e/o bevande;
   i) correlare l'esibizione a messaggi o promozioni pubblicitarie e/o collocare sul sito strutture

manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, o comunque estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

2. È fatto obbligo agli artisti di:

- a) mantenere una distanza minima di sicurezza dal pubblico non inferiore a 2 metri, aumentata in relazione alla tipologia di esibizione
- b) interrompere l'attività qualora si verifichi un affollamento tale da impedire il regolare transito pedonale;
- c) utilizzare attrezzature idonee e in buono stato di manutenzione;
- d) rispettare i limiti di amplificazione previsti dal regolamento Comunale per la disciplina delle attività Rumorose D.D.C. 60/2007.

3. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura, devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggino il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose presenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano e di occupazione di suolo pubblico. Le tecniche a pavimento devono essere eseguite esclusivamente su teli amovibili.

3. Per l'esercizio della tecnica della verniciatura a spruzzo, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

Articolo 10 – Controlli e sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7-bis del d. lgs. n. 267/2000 e Legge 689 del 24/11/1981.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, gli organi di Polizia possono disporre il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione.
3. La Polizia Locale e tutte le Forze dell'ordine sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle sanzioni.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune di Monterotondo.

Articolo 11 - Responsabilità

1. Responsabilità civile: L'artista è l'unico responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che possa derivare a persone (inclusi collaboratori e sé stesso) o cose (pubbliche o private) in relazione all'esecuzione della propria prestazione. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità penale e civile per infortuni, incidenti o danni causati durante l'attività.
2. Attività a rischio: Per le esibizioni che comportano rischi specifici o richiedono particolari attitudini (es. giocoleria con fuoco, fachirismo, acrobatica), l'artista dichiara di possedere la perizia necessaria e si impegna a adottare ogni misura di cautela e prevenzione. È fatto divieto assoluto di coinvolgere il pubblico o soggetti estranei in fasi dell'esibizione potenzialmente pericolose.

3. Conformità attrezzature: L'artista garantisce che le attrezzature e i materiali utilizzati sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.